Regione Marche – CAL – CREL
Registri CAL - CREL
0000099 | 15/04/2019
| CAL_MARCHE | A

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
III Commissione assembleare permanente

Al Presidente della
I Commissione assembleare permanente

Al Presidente
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e p.c.

Al Presidente del
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 279/19, ad iniziativa del consigliere Giorgini concernente: "Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianti".
Assegnazione

Si assegna alla III Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

La proposta viene, inoltre, assegnata alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del medesimo Regolamento.

Sulla stessa si richiedono i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta viene, altresì, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

Firmato digitalmente da
Antonio Mastrovincenzo
Data e ora della firma: 15/04/2019 08:59:21

PROPOSTA DI LEGGE N. 279/19

Regione Marche – Assemblea Legislativa
AOO: Registro Unico Assemblea Legislativa
0002580 | 12/04/2019
| CRMARCHE | A

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Proposta di legge n. *ad oggetto:*

Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto

ad iniziativa del Consigliere

Peppino Giorgini

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche
Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE
IL CONSIGLIERE
Peppino Giorgini

A: III Com. ref.
I Com. parere ex art 91, comma 1, RI
CAL parere ex art. 11, comma 4, lr 4/2007
CREL parere ex art 4, comma 1, lr 15/2008
Comitato ex art 82, comma 4, RI
Consulta ex art 82, comma 2, RI

Gentili Consiglieri,

la necessità e l'urgenza di questa PDL è dovuta al fatto che la situazione dell'amianto nella nostra Regione è ormai giunta a limiti non più accettabili! Il rischio per la salute dei cittadini è molto alto e la Regione Marche in questo caso è in ritardo con i Piani regionali e le bonifiche che mettono a serio rischio la salute umana.
Il Catasto regionale amianto è fermo alla fine del 2015 e su circa 200.000 schede inviate, sono state ricevute poco più di 50.000 risposte (26%). Il 30% di queste risposte riguarda i capannoni industriali e solo il 16, 9% le abitazioni che sono quelle più a rischio.

L'Italia è attualmente uno dei paesi al mondo maggiormente colpiti dall'epidemia di malattie amianto correlate. Tale condizione è la conseguenza di utilizzi dell'amianto che sono quantificabili a partire in 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo prodotto nazionalmente nel periodo dal 1945 al 1992 e 1.900.885 tonnellate di amianto grezzo importato nella stessa finestra temporale.

Si pensi che nel 1995 nelle Marche vi era solo un caso di mesotelioma segnalato al RENAM mentre negli anni successivi se ne sono registrati più di 30 l'anno con punte di 43 nel 2016 per un totale di 587 casi fino al 2015. Questi dati tenderanno ad aumentare esponenzialmente con il passare degli anni. D'altronde Il rapporto di Legambiente "Liberi Dall'Amianto" parla molto chiaro: le Marche sono tra i peggiori territori italiani con riguardo all'esistenza di manufatti di amianto.

Il mesotelioma maligno provoca circa seimila morti l'anno e il picco deve ancora arrivare! Nelle Marche la situazione sembrerebbe omogenea tranne la presenza di un'alta percentuale di morti per mesotelioma nelle città di Falconara, Pesaro, Ancona e Senigallia (dati Inail).

Questa Pdl riguarda gli edifici privati ma nelle Marche sono a forte rischio anche gli edifici pubblici (scuole, ospedali, asili) e gli edifici dove risiedono le imprese.

Per concludere possiamo affermare che l'approvazione di questa legge non è più rinviabile e ha come unico scopo quello di offrire ai cittadini che effettuano la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto, l'opportunità, per mezzo di incentivi, di conferirli al servizio pubblico, al fine di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti da un non corretto trattamento e conferimento di tali materiali o dal loro abbandono incontrollato.

Art. 1 – Specifica quali sono i doveri della regione Marche in materia.

Art. 2 – Riguarda i contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.

Art. 3 – Riguarda i soggetti beneficiari del contributo.

Art. 4 – Riguarda le spese ammissibili per gli interventi di bonifica.

Art. 5 - Riguarda la mappatura integrativa dei siti inquinati.

Art. 6 - Disposizioni transitorie.

ART. 1

Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge statutaria n. 1/2005, tutela la salute pubblica e il benessere delle persone con interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza alimentare e in generale la qualità della vita. In particolare in relazione all'inquinamento prodotto da fibre di amianto si incentivano:

   a) interventi di bonifica, rimozione e smaltimento effettuati in immobili ed impianti siti nel territorio regionale.

   b) mappature integrative del censimento regionale effettuato ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

ART. 2

Contributi per interventi di bonifica

1. La Regione concede contributi per la rimozione e lo smaltimento delle coperture e dei manufatti in amianto nonché dei rifiuti contenti amianto, effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

   a) negli edifici adibiti a civile abitazione e nelle loro pertinenze siti nel territorio regionale;

   b) nelle aziende situate nel territorio regionale.

2. I contributi sono concessi, per un importo pari al 60% a fondo perduto della spesa complessivamente sostenuta. Per chi istalla pannelli fotovoltaici in sostituzione della copertura di amianto, è inoltre erogato un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per gli interventi indicati al comma 1;

3. Il contributo massimo concedibile per ogni bonifica è pari a 5.000 euro.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità secondo le quali sono concessi i contributi. In particolare definisce:

   a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;

   b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

   c) le modalità di erogazione dei finanziamenti;

   d) i casi e le modalità di revoca dei contributi.

5. I contributi previsti da questa legge sono concessi alle imprese nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel regolamento n. 1407 della Commissione della U.E. del 18 dicembre 2013, relativo all' applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 3

Soggetti beneficiari dei contributi di bonifica

1. Possono accedere ai contributi previsti da questa legge:

   a) i soggetti privati proprietari o detentori degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

   b) le micro imprese e le piccole e medie imprese per gli interventi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. È consentito il finanziamento di domande presentate da uno stesso soggetto, purché gli interventi facciano riferimento a manufatti diversi.

ART.4

Spese ammissibili per interventi di bonifica

1. Sono ammissibili a contributo:

   a) gli interventi di rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, dei manufatti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite dalla deliberazione indicata all'articolo 2, comma 4;

   b) gli interventi di rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, di materiali contenenti amianto depositati in aree private, secondo le tipologie stabilite dalla deliberazione indicata all'articolo 2, comma 4;

   In relazione agli interventi di bonifica non sono ammissibili le spese:

   a) per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera;

   b) per l'acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera.

ART. 5

Mappatura integrativa dei siti contenenti amianto

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati che provvedono ad una mappatura integrativa del censimento regionale delle situazioni potenzialmente caratterizzate da presenza o esposizione ad amianto.

2. I contributi sono concessi per le categorie di immobili e siti non interessati dal censimento indicato al comma 1 secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

ART. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2019 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", che viene ridotta per pari importo.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

ART. 7

Disposizioni transitorie

1. Le deliberazioni indicate al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 5 sono approvate approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. "Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento di pic contenenti amianto"

NORMATIVA		SPESA						
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	MODA COPE
1	*Finalità*	senza oneri						
2	*Contributi per interventi di bonifica*	corrente	continuativa	Quota parte somme autorizzate all'articolo 6	legge di bilancio	legge di bilancio		
3	*Soggetti beneficiari dei contributi di bonifica*	senza oneri						
4	*Spese ammissibili per interventi di bonifica*	senza oneri						
5	*Mappatura integrativa dei siti contenenti amianto*	corrente	continuativa	Quota parte somme autorizzate all'articolo 6	legge di bilancio	legge di bilancio		
6	Disposizioni finanziarie	corrente	continuativa	10.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio		Bilar previsio 20
7	Disposizione transitorie	senza oneri						